



Comune di Senis

PROVINCIA DI OR

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.79

OGGETTO:

Servizio trasporto scolastico 2013/2014.Presa d'atto Riparto spese. Determinazioni.

L'anno duemilaquattordici addì tredici del mese di ottobre alle ore tredici e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SOI SALVATORE - Sindaco	Sì
2. MURRU GIANDOMENICO - Vice Sindaco	No
3. CAU EMANUELE - Assessore	Sì
4. COSSU GIULIA - Assessore	Sì
5. MARRAS GIULIANO - Assessore	Sì
6.	
7.	
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor SCALA MARIA BONARIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SOI SALVATORE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile dell'Ufficio amministrativo in ordine alla regolarità tecnica; ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e degli articoli 6 e 7 del vigente regolamento sui controlli interni;

RICHIAMATO il D. L. 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 14.01.2010, n. 122, concernente: "Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";

RICHIAMATO il D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in Legge 14.09.2011, n. 148, concernente: "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo";

RICHIAMATO il D.L. 06.07.2012, n. 95 contenente: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)", convertito, con modificazioni, dalla L. n. 135/2012, il cui art. 19 stabilisce che sono funzioni fondamentali dei Comuni le seguenti:

1. Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo
2. Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
3. Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
4. Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
5. Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
6. Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
7. Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
8. Edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle province), organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
9. Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale;
10. Tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

CONSIDERATO che ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 31 ter, del citato D.L. n. 78/2010, i comuni interessati avrebbero dovuto esercitare almeno tre delle funzioni fondamentali entro il 1° gennaio 2013 e tutte le restanti funzioni entro il 1° gennaio 2014;

RICHIAMATA la Legge Regionale 22.02.2012, n. 4 ed in particolare l'art. 2, il quale dispone che nelle more di una disciplina organica regionale dell'ordinamento degli enti locali (...), negli enti locali della Sardegna si applicano l'articolo 16 del decreto legge 13.08.2011 n. 138 sopra citato con esclusione delle disposizioni dal comma 1 al comma 18 e dei commi 21, 22, 23, 24 e 29, la Legge Regionale n. 12/2005 e la disciplina di cui alla stessa L.R. n. 4/2012;

CONSIDERATO che

- il 3° comma dell'art. 2 della L.R. n. 4/2012 dispone che: " Le funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 per i comuni appartenenti o che

siano appartenuti a comunità montane, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata mediante le unioni di comuni e le comunità montane costituite ai sensi della legge regionale n. 12 del 2005 o attraverso la convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutti i comuni, compresi quelli facenti parte di unioni o comunità montane già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni tenuti all'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali deve raggiungere è fissato di norma in 5.000 abitanti; tale limite demografico non si applica qualora il numero dei comuni coinvolti nella gestione associata sia pari o superiore a cinque e la relativa popolazione sia di almeno 3.000 abitanti”;

- con delibera C.C. n. 8 del 14.03.2013 , a seguito degli accordi intervenuti con gli enti interessati, si è stabilito di gestire in forma associata le predette funzioni fondamentali mediante lo strumento della convenzione, con i Comuni di Assolo, Asuni, Mogorella, Ruinas, Usellus, Villa Sant'Antonio e Villaurbana approvando il relativo schema di protocollo d'intesa;
- con delibera C.C. n. 9 del 14.03.2013 si approvava lo schema di convenzione per la gestione associata della funzione relativa all' Edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle province), organizzazione e gestione dei servizi scolastici fra i Comuni di Assolo, Asuni, Senis, Ruinas, Usellus, Villa Sant'Antonio e Villaurbana, individuando quale comune capofila il comune di Assolo;
- con nota prot. N. 2581 del 09.08.2013 il Comune di Assolo che portava a conoscenza dei comuni aderenti della mancata adesione del Comune di Villaurbana alla gestione dell' Edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle province), organizzazione e gestione dei servizi scolastici
- con delibera C.C. n. 8 in data 19.08.2013 si è provveduto a modificare il protocollo d'intesa , aggiungendo all' art 1, comma 2, punto 1, in relazione alla lettera h). “Edilizia scolastica organizzazione e gestione dei servizi scolastici” , l'espressione **solo in associazione fra i comuni di Assolo, Asuni, Senis, Ruinas, Usellus, Villa Sant'Antonio;**
- con delibera C.C. n. 9 in data 19.08.2013 si è provveduto a modificare lo schema di convenzione relativo la gestione associata della funzione relativa all' Edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle province), organizzazione e gestione dei servizi scolastici fra i Comuni di Assolo, Asuni, Senis, Ruinas, Usellus, Villa Sant'Antonio , espungendo il comune di Villaurbana, confermando per il resto quanto contenuto nello schema già approvato;

DATO ATTO che, pur nelle more del perfezionamento della stipula di tale convenzione, nell'imminenza dell'avvio dell'anno scolastico , e sulla base delle direttive formulate dalla conferenza dei sindaci in data 19.08.2013 , con la determinazione n. 232 del 06/09/2013, il responsabile del servizio amministrativo del comune capofila di Assolo stabiliva:

1. Di approvare il quadro economico per la gestione associata del servizio di trasporto scolastico nel triennio 2013-2016 tra i Comuni di Assolo (capofila), Asuni, Mogorella, Senis, Ruinas, Usellus e Villa Sant'Antonio, con una previsione di spesa complessiva pari a € 546.000,00 di cui € 438.150,00 per l'acquisizione dei servizi ed € 107.850,00 per somme a disposizione.
2. Di indire una gara con procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37, del D.Lgs. 163/2006, per l'acquisizione del servizio di trasporto scolastico nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2013 e il 30 giugno 2016, con importo a base d'asta pari a € 398.250,00 oltre IVA.
3. Di procedere, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica, all'affidamento temporaneo del servizio di trasporto scolastico per il periodo compreso tra il 13 settembre e il 30 novembre 2013, , mediante procedura di acquisizione in economia, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e del vigente Regolamento comunale, con importo a

base d'asta pari a € 39.900,00 oltre IVA, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa indagine di mercato tra le ditte di trasporto operanti nel territorio.

4. Di approvare i documenti di gara per la procedura in economia e per la procedura aperta e i relativi schemi di contratto.

DATO ATTO altresì che :

- il servizio temporaneo è stato affidato alla Ditta GIARA BUS con sede in Villa Verde per il prezzo complessivo di € 39.860,10 al netto del ribasso percentuale del 0,10% sull'importo a base d'asta di € 39.900,00 oltre I.V.A.
- il Comune di Usellus, in origine aderente al servizio, ha comunicato la volontà di recedere dalla convenzione per la gestione del servizio a far data del 1.11.2014 e pertanto il servizio di trasporto interessa esclusivamente gli studenti residenti nei Comuni di Assolo, Asuni, Mogorella, Senis, Ruinas e Villa Sant'Antonio.
- Con determinazione n. 328 del 29/11/2013, il responsabile del servizio amministrativo del comune capofila di Assolo approvava l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto per il servizio di trasporto scolastico nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2013 e il 30 giugno 2016 alla ditta Giara Bus di Olla Sergio & C. s.n.c., per l'importo complessivo presunto di € 390.000,00 IVA esclusa.
- Con determinazione n. 64 del 03/03/2014, il responsabile del servizio amministrativo del comune capofila di Assolo approvava l'aggiudicazione definitiva dell'appalto per il servizio di trasporto scolastico nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2013 e il 30 giugno 2016 alla ditta Giara Bus di Olla Sergio & C. s.n.c., per l'importo complessivo presunto di € 390.000,00 IVA esclusa, e veniva contestualmente disposta la consegna anticipata del servizio nelle more della stipula del contratto, a decorrere dal 3 marzo 2014.
- nelle more dell'esperimento della gara, della formalizzazione degli accordi tra i Comuni associati e dell'aggiudicazione definitiva del servizio, il responsabile del servizio amministrativo del comune capofila di Assolo provvedeva all'esecuzione dello stesso mediante affidamento temporaneo alla stessa ditta risultata aggiudicataria della procedura di gara, attraverso procedure in economia, in conformità con le disposizioni di cui all'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, come disposto con i seguenti atti:
 - determinazione n. 242 del 12/09/2013, per il periodo 13 settembre - 30 novembre 2013;
 - determinazione n. 329 del 29/11/2013, per il periodo 1° dicembre 2013 - 18 gennaio 2014;
 - determinazione n. 19 del 17/01/2014, per il periodo 20 gennaio - 1° marzo 2014.
- Con determinazione n. **105 del 25/03/2014** il responsabile del servizio amministrativo del comune capofila di Assolo, sulla base delle risultanze di gara, che determinavano il costo in euro 2,89/Km oltre all'iva, ed in base ai tragitti effettivamente percorsi che registravano una percorrenza media giornaliera di 315 km, a fronte dei 212 originariamente previsti in capitolato, approvava il quadro economico aggiornato del servizio associato di trasporto scolastico tra i Comuni di Assolo, Asuni, Mogorella, Ruinas, Senis e Villa Sant'Antonio per gli anni scolastici 2013/14, 2014/15 e 2015/16 per complessivi € 625.000,00 di cui € 550.392,48 relativi al servizio ed € 74.607,52 per IVA e somme a disposizione.
- l'importo presunto del contratto da stipulare con la ditta Giara Bus di Olla Sergio & C. s.n.c., aggiudicataria del servizio di trasporto scolastico, per il periodo dal 3 marzo 2014 al 30 giugno 2016, veniva determinato in € 437.000,00 oltre IVA.
- Con nota 2123 del 05.08.2014 il comune di Assolo comunicava il riparto delle spese sostenute per il trasporto scolastico, approvata con determinazione del responsabile del servizio amministrativo del comune capofila n. 239 del 05.08.2014 ponendo a carico di questo comune per il solo anno scolastico 2013/2014 la somma di euro 35.888,39, quale quota di sua pertinenza in relazione alle spese sostenute ammontanti a euro 220.817,43,-- e che vengono stimate per il triennio pari a euro 625.000,00 ;
- Con nota prot. N. 3983 in data 22.09.2014 il sindaco del comune di Villa Sant'Antonio, in nome proprio e per conto dei sindaci di Mogorella Ruinas Asuni Senis, a seguito dell'incontro tenutosi in data 02.09.2014 al fine di approfondire le modalità di tale riparto,

invitava il comune di Assolo a fornire ai comuni il bando di gara e il capitolato, la Determinazione di aggiudicazione e ogni altro documento utile

- Con nota prot. N. 2609 del 2.10.2014 il comune di Assolo trasmetteva tutta la documentazione sopra richiamata, specificando in particolare i motivi, che a suo dire, hanno determinato un aumento dei chilometri percorsi e quindi la spesa a carico di ciascuno,

VISTA la documentazione trasmessa e la relazione degli uffici dalla quale si evince che sussistono numerosi dubbi sulla correttezza dei riparti, sul conteggio dei chilometri, sull'individuazione del quadro economico, ecc, relazione che viene condivisa e fatta propria e che, pur facendo parte della presente delibera, non viene materialmente allegata, per riservatezza e delicatezza della materia, anche in vista di un possibile contenzioso legale;

RITENUTO pertanto dover impartire le seguenti direttive :

- al Sindaco, perché si faccia portatore della proposta di nominare apposita commissione, di cui faccia parte un rappresentante del comune capofila e della ditta, per individuare "su strada" i chilometri di percorrenza per ciascuna linea;
- al Sindaco perché contesti, in sede di conferenza di sindaci, in contraddittorio con il comune capofila e la ditta, i criteri di riparto adottati e le incongruenze evidenziate nella relazione sopra richiamata;
- al responsabile del servizio amministrativo perché provveda a liquidare al Comune di Assolo, in via provvisoria, la somma di euro 21.770,00 pari al prodotto dell'importo del costo a chilometro offerto in sede di gara, sia nella procedura di affidamento diretto sia in quella pubblica, per il numero di chilometri stimato da questo ente relativo al servizio già effettuato nei diversi periodi, in attesa dei risultati dei lavori della commissione di cui al punto precedente, che avranno effetto anche per il servizio per l'anno scolastico 2014/2015.

CON voti unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di prendere atto del riparto della spesa inerente il trasporto scolastico anno 2013/2014, effettuato dal Comune di Assolo, comune capofila della convenzione per la gestione della funzione "Edilizia scolastica organizzazione e gestione dei servizi scolastici", **fra i comuni di Assolo, Asuni, Mogorella Senis, Ruinas, Usellus e Villa Sant'Antonio;**

Di condividere e fare propria la relazione predisposta dagli uffici e che, pur facendo parte della presente delibera non viene materialmente allegata per riservatezza e delicatezza della materia, anche in vista di un possibile contenzioso legale;

Di impartire le seguenti direttive :

- al Sindaco, perché si faccia portatore della proposta di nominare apposita commissione, di cui faccia parte un rappresentante del comune capofila e della ditta, per individuare "su strada" i chilometri di percorrenza per ciascuna linea;
- al Sindaco perché contesti, in sede di conferenza di sindaci, in contraddittorio con il comune capofila e la ditta, i criteri di riparto adottati e le incongruenze evidenziate nella relazione sopra richiamata;
- al responsabile del servizio amministrativo perché provveda a liquidare al Comune di Assolo, in via provvisoria, la somma di euro 21.770,00 pari al prodotto dell'importo del costo a chilometro offerto in sede di gara, sia nella procedura di affidamento diretto sia in quella pubblica, per il numero di chilometri stimato da questo ente relativo al servizio già effettuato nei diversi periodi, in attesa dei risultati dei lavori della commissione di cui, al punto 1, che avranno effetto anche per il servizio per l'anno scolastico 2014/2015.

DI Trasmettere copia del presente atto ai Comuni di Assolo, Asuni, Mogorella , Ruinas , Usellus e Villa Sant'Antonio per opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza

RAVVISATA l'urgenza, con separata votazione unanime, viene dichiarata la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs 18.08.00 n. 267.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to : SOI SALVATORE

Il Segretario Comunale
F.to : SCALA MARIA BONARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. *del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05/11/2014 al 20/11/2014 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Senis, li _____

Il Segretario Comunale
F.to:SCALA MARIA BONARIA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

li, _____

Il Segretario Comunale
SCALA MARIA BONARIA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale
SCALA MARIA BONARIA